****Controllo giurisdizionale degli atti dell’EPPO – Caso di studio****

Un PED sta trattando in Italia un caso relativo ad accuse di frode da parte di una società italiana sospettata di ricevere fondi agricoli dall’UE in seguito a una domanda corredata da documenti attestanti che intendeva smettere la coltivazione del tabacco su una importante area di terreno per sostituirla con la coltivazione di ulivi. L'accusa è che la società non mai smesso di coltivare tabacco ma continua a ricevere le sovvenzioni.

Durante l’indagine, il PED perquisisce e sequestra documenti pertinenti nella sede centrale della società in Italia.

AI sensi del diritto italiano, la perquisizione è ordinata dal procuratore. Il sequestro è una conseguenza della perquisizione. Tuttavia, il procuratore ha ordinato il sequestro di ogni oggetto reperito durante la perquisizione effettuata dalla polizia giudiziaria.

La società obietta che non c’è stata alcuna frode e vuole impugnare la perquisizione.

**D1. In quale sede la società può impugnare l’ordine di perquisizione e sequestro?**

In appello, la società spiega che non c’era motivo di perquisire e sequestrare i documenti, avendo la società offerto in una lettera al PED la sua piena collaborazione sin dall’inizio dell’indagine. Di conseguenza, la misura non era necessaria per preservare le prove ed era sproporzionata.

L’organo giurisdizionale decide che a norma del regolamento EPPO la perquisizione e il sequestro sono ordinati laddove necessario per evitare la perdita o la contaminazione delle prove. Per di più, l’articolo 30 del regolamento permette le misure solo qualora non vi siano altri mezzi per ottenere lo stesso risultato.

Per decidere in merito alla mozione di controllo giurisdizionale della società, l’organo giurisdizionale nazionale cercherà una chiarificazione della formulazione del regolamento EPPO a questo riguardo, in particolare qualora l’indagato abbia offerto piena collaborazione al PED.

**D2. L’organo giurisdizionale può ottenere tale interpretazione e chiarificazione del regolamento EPPO?**

Nel corso dell’indagine, il PED italiano deve eseguire una perquisizione anche in Francia, dato che la società ha una filiale anche in quel paese, e che alcuni dei documenti presentati per ottenere il finanziamento provengono dalla Francia.

Nel diritto francese, le perquisizioni sono ordinate da un giudice su richiesta del procuratore.

A norma dell'articolo 30 paragrafo 3 del regolamento, il PED italiano associa il PED francese al fascicolo che richiede l'autorizzazione giudiziaria.

**D3. In quale sede l’indagato può impugnare la perquisizione e il sequestro eseguiti in Francia?**

Alla fine dell’indagine, l’EPPO decide che non vi sono prove sufficienti per esercitare l’azione penale e archivia il caso.

L’ente italiano che eroga i fondi europei per l’agricoltura, che in questo caso è parte lesa, non è d’accordo con l’archiviazione e intende ricorrere contro la decisione dell’EPPO

contestando l’applicazione del diritto dell’Unione nella decisione di archiviazione.

**D4. Quale organo giurisdizionale è competente per l’appello contro l’archiviazione?**

Alla fine dell’indagine, la società investigata si è dichiarata in qualche modo lesa a motivo delle modalità della perquisizione. Intende fare appello a un organo giurisdizionale per essere risarcita.

**D5. Qual è l’organo giurisdizionale competente per la richiesta di risarcimento?**

La società ha sottoposto una richiesta di accesso a documenti che è stata respinta dall’EPPO. La società intende impugnare tale decisione.

**D6. La società può ricorrere contro tale decisione? Presso quale organo?**